



## COMUNE DI VALLE CASTELLANA

*Provincia di Teramo*

Loc. Capoluogo – Piazza D’Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

**Registro Generale n. 684 del 10-12-2021**

### DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

**N. 168 DEL 10-12-2021**

**Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000. -  
Sentenza TAR Abruzzo n. 416/2021. - Impegno di spesa.**

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Di Saverio Giovanni

**Premesso** che il Sig. "...omissis..." in data 03.11.2020 proponeva al Comune di Valle Castellana apposita istanza di Accesso Civico per la pubblicazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei documenti recanti i nominativi dei percettori del CAS ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**Considerato** che il Comune di Valle Castellana, in persona del Sindaco p.t. Dott. Ing. Camillo D’Angelo, con nota del 11.11.2020 prot. 6889, in risposta all’istanza del "...omissis..." comunicava che dopo la segnalazione meglio sopra specificata, si procedeva ad interpellare il proprio DPO, Dott. Igino Addari, il quale provvedeva a trasmettere apposito parere, (prot. 6773 del 06.11.2020), in cui lo stesso riscontrava la correttezza della procedura utilizzata dall’Ente relativamente alla pubblicazione dei nominativi dei percettori del suddetto contributo, in cui, per ottemperare ai principi della privacy, il Comune aveva, fino a quel momento, utilizzato come parametro di riferimento le iniziali dei nominativi dei percettori e/o lo pseudonimo “Utente n.” per anonomizzare quanto più possibile i soggetti;

**Visto** che, in più, il Comune di Valle Castellana si dotava di apposita piattaforma digitale che permette di pseudonimizzare i soggetti beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione, risalendo, così, al soggetto cifrato e, con apposita nota del 13.02.2021 prot. 1143 comunicava il contenuto al "...omissis..." ed alla Prefettura di Teramo, facendo presente che le Determ

di liquidazione del CAS, con gli allegati elenchi, erano state redatte, seguendo codesto *modus operandi* ed opportunamente pubblicate sia nella Sezione “*Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici*” dell’Amministrazione Trasparente e sia sull’Albo Pretorio;

**Visto** che il DPO, Dott. Igino Addari, inviava richiesta di parere al Garante della Privacy relativa alla correttezza della informazione prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, attuata dal Comune di Valle Castellana;

**Visto** che in data 23.02.2021 “...omissis...” presentava ricorso al Difensore Civico della Regione Abruzzo avverso il diniego espresso dal Comune di Valle Castellana alla propria istanza di Accesso Civico volta alla pubblicazione dei nominativi “in chiaro” dei beneficiari del CAS, e, quest’ultimo ammetteva il Ricorso, ordinando al Comune di Valle Castellana di provvedere alla pubblicazione dei percettori del CAS nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, in quanto trattasi di benefici di importo superiore ai € 1.000,00 annui che non sono attribuiti in ragione di un disagio economico – sociale soggettivo, ma per un disagio abitativo collettivo legato agli effetti del Sisma 2016 e non sono idonei a rilevare lo stato di salute dei beneficiari;

**Visto** che il Comune di Valle Castellana ha inteso confermare quanto già precedentemente espresso nella nota prot. n. 1143 del 13.02.2021 e/o di differire l’accesso sulla base di quanto stabilito nel suddetto articolo 5 comma 8 del D.lgs. n. 33/2013, secondo cui , “...Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Orbene, sulla base di quanto espresso si faceva riferimento al principio posto a tutela degli interessi privati di cui all’art. 5 – bis comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui: “... L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia”;

**Visto** che con Ricorso notificato al Comune di Valle Castellana il 11.05.2021 il “...omissis...” si rivolgeva al Tar Abruzzo per ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego, che veniva opposto in data 26.05.2021 da parte di codesto Ente, con apposita memoria di costituzione, facendo luce sul principio secondo cui il Comune di Valle Castellana aveva agito in conformità al parere tecnico reso dal proprio DPO e aveva tempestivamente richiesto il parere del Garante della Privacy, che tuttavia era rimasto silente nonostante i solleciti;

**Visto** che in data 08.09.2021 Il Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila con Sentenza n. 416/2021, pubblicata in data 13.09.2021, così decideva: “...deve ordinarsi al Comune di Valle Castellana di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale i nominativi dei percettori del C.A.S., con l’importo corrisposto,

*unitamente ai provvedimenti di liquidazione, di cui all'art. 3 dell'OCDPC 26.08.2016, n. 388, come modificato dall'art. 5 dell'OCDPC n. 408/2016. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue: Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, (€ 300,00)";*

**Visto** che il Comune di Valle Castellana ha dato seguito alla pubblicazione dei suddetti nominativi in data 22.09.2021 e, con apposita nota del 22.09.2021 prot. 6346 e prot. 6347 ne ha dato comunicazione a "...omissis..." ed ai Carabinieri della Stazione di Valle Castellana, riportandone anche il link per meglio facilitarne la ricerca ed esprimendo la volontà di conoscere il codice IBAN su cui versare l'importo di € 2.300,00, (pagamento spese di lite e contributo unificato), in favore di "...omissis...";

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023, che qui si intende per integralmente trascritta, esecutiva secondo le forme di legge;

**Richiamata** la Delibera di C.C. n. 34 del 28.09.2021, che qui si intende per integralmente trascritta, esecutiva ai sensi di legge, con cui si procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio per i motivi e le ragioni di cui sopra;

**Considerato** che occorre procedere ad impegnare la somma complessiva di € 2.300,00 per dar seguito alla Sentenza del TAR dell'Aquila ed alla Delibera di C. C. sopra richiamate;

**Visto** che, ad oggi, si attende di conoscere ancora le coordinate IBAN di "...omissis..." per poter procedere alla liquidazione del Debito Fuori Bilancio, in ottemperanza alla Sentenza Tar Abruzzo n. 416/2021;

**Richiamata** la Delibera di C.C. n. 11 del 23.04.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il T.U.E.L.;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto, anche ai sensi della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;

2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 2.300,00;
3. Di dare atto ad oggi, si attende di conoscere ancora le coordinate IBAN di “...omissis...” per poter procedere alla liquidazione del Debito Fuori Bilancio, in ottemperanza alla Sentenza Tar Abruzzo n. 416/2021;
4. Di impegnare la spesa di € 2.300,00, necessaria per la liquidazione dei debiti fuori bilancio come da Delibera di C. C. n. 34 del 28.09.2021;
5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione del suddetto importo non appena si conosceranno le coordinate IBAN del Sig. “...omissis...”;
6. Di imputare la spesa complessiva di **€ 2.300,00** derivante dall'adozione del presente atto, come dal seguente prospetto contabile:

1	ANNO	CODICE BILANCIO			
	2021	01.11-1.10.99.99.999			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
	2488		<b>DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 TUEL</b>		€ 8.496,46
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.		N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Imp.				(bilancio comunale)	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Di Saverio Giovanni

IL RESPONSABILE DI AREA  
Di Saverio Giovanni

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Di Saverio Giovanni

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.  
Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni